



COMUNE DI VICO DEL GARGANO  
(Provincia di Foggia)  
Il Sindaco

ORDINANZA N. 32\2020

**OGGETTO:** D.P.G.R. n. 213 del 27.04.2020 - Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020 ai sensi della L. 353/2000, della L. R. n. 38/2016 e della L. R. 53/2019. - "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi di interfaccia". Interventi di prevenzione incendi per la campagna A.I.B. 2020 - ORDINANZA SINDACALE.

**IL SINDACO**

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 213 del 27.04.2020 - Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020 ai sensi della L. 353/2000, della L. R. n. 38/2016 e della L. R. 53/2019 - con cui si stabilisce (Art. 1) che: *"dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento"* e si incaricano i Sindaci, in qualità di Autorità di Protezione Civile, a diffondere il contenuto del predetto Decreto, anche mediante apposita Ordinanza;

**Ritenuto** indispensabile tutelare il patrimonio ambientale e forestale di tutto il territorio comunale;

**Vista** la Legge Regionale 12 dicembre 2016 n. 38, a cui la presente fa espresso riferimento;

**Vista** la Legge 353/2000 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**ORDINA**

Ai conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, ai proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, ai proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, alle società di gestione delle ferrovie, l'ANAS S.p.A., l'Acquedotto pugliese S.p.A., i Comuni e i Consorzi di Bonifica, ai proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di

emergenza a rischio elevato, ai proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali, ognuno per le proprie competenze e con le procedure e le prescrizioni di cui alla richiamata Legge Regionale 38/2016, di adottare le seguenti misure:

#### ***Art. 1 - Finalità ed obiettivi***

1. La presente Ordinanza ha la finalità di prevenire e contrastare l'insorgere e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

#### ***Art. 2 Bruciatura - divieti***

1. E' vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.

2. Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.

3. La bruciatura delle stoppie prevista al comma 2 per colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al Sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica. Con deliberazione di Giunta regionale sono dettate le linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 8.

4. L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione). Nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000", le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione foreste regionale.

#### ***Art. 3 Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati***

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggiera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente,

perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. 6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

#### ***Art. 4 Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie***

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, l'ANAS S.p.A., l'Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Città metropolitana e le province, i comuni e i consorzi di Bonifica, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.

#### ***Art. 5 Divieti***

1. Nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, fermo restando i vincoli stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), è vietata per cinque anni la raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache.

2. E' vietato il pascolo per tre anni sui soprassuoli a pascolo percorsi da incendio, di cui al regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923).

### ***Art. 6 Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche***

1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministero dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.

### ***Art. 7 Obblighi di gestori di attività ad alto rischio***

1. I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all'articolo 6 sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità.

### ***Art. 8 Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali***

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innescò e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.

2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innescò e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.

3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

### ***Art. 9 Funzioni della Regione Puglia***

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle iniziative tese alla salvaguardia dell'ambiente, cura adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire l'immediato intervento delle autorità preposte in presenza di focolai di incendio.

2. Il Presidente della Giunta regionale dichiara, annualmente con proprio atto "lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi".

3. La Regione Puglia durante tutto il periodo di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, coordina la lotta attiva agli incendi boschivi tramite la sala operativa unificata permanente (S.O.U.P.) presso la Sezione regionale di protezione civile di cui alla L. 353/2000, con modalità H24, secondo procedure e schemi condivisi con i soggetti deputati a tale scopo.

### ***Art. 10 Funzione dei Comuni***

1. I Comuni hanno l'obbligo di aggiornare periodicamente con cadenza triennale e comunque all'occorrenza, le perimetrazioni relative al rischio incendi di interfaccia inserite nella pianificazione di emergenza comunale secondo le disposizioni riportate nel "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile" - Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile - O.P.C.M. 3606/2007.

**Art. 11 Attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e normativa in materia di rischio sanitario da emergenza epidemiologica da COVID-19**

1. Il personale impiegato nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19)

**Art. 12 Piani e programmi**

1. In fase di redazione dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e delle loro varianti, gli enti competenti tengono conto nelle loro previsioni del catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all'articolo 10, comma 2, della L. 353/2000, aggiornato annualmente.

2. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e le loro varianti, si coordinano con i piani di emergenza di Protezione Civile.

3. Al fine di predisporre piani e programmi di prevenzione, la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, anche sulla base delle perimetrazioni rilevate dalla piattaforma SIM montagna, predispone entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge una piattaforma *webgis* da cui è possibile scaricare i dati afferenti le aree percorse dal fuoco soggette a vincolo ai sensi della L. 353/2000. Ad ogni perimetrazione sono attribuiti i dettagli identificativi della stessa al fine di rendere disponibile agli enti competenti una banca dati standardizzata, omogenea, georeferenziata e aggiornata degli incendi boschivi nel territorio regionale, per pianificare in modo efficiente e coordinato le attività di intervento degli enti competenti e i piani di emergenza e di predisporre adeguate misure di prevenzione.

4. Per i fini di cui al comma 3, i Comuni, entro il 30 settembre di ogni anno, provvedono all'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all'articolo 10, comma 2, della L. 353/2000 relative all'anno precedente.

**Art. 13 Sanzioni**

1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente Ordinanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;

b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;

c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;

d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;

e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

g) non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma 2.

2. Gli illeciti di cui alle lettere b), c), e) e f), possono essere accertati anche dalle Guardie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, della Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria). I relativi verbali seguono il procedimento di cui all'articolo 51 della L. R. 27/98.

#### **Art. 14 Vigilanza**

Il Corpo Carabinieri Forestali dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

#### **Art. 15 Osservanza delle norme**

Ai fini dell'osservanza delle norme, si diffonde il contenuto della Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38 mediante la presente Ordinanza.

Si prescrive comunque, ad ogni effetto operativo e cautelativo, di rispettare pedissequamente quanto disposto dalla richiamata Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38 nonché dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 213 del 27.04.2020 - Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020 ai sensi della L. 353/2000, della L. R. n. 38/2016 e della L. R. 53/2019 -

#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata nel sito del Comune di Vico del Gargano ed affissa nei luoghi pubblici ed inviata, per quanto di competenza al:

- Comando Polizia Municipale;
- Corpo Carabinieri Forestali - Comando Stazione Carabinieri di Vico del Gargano;
- Comando Stazione Carabinieri di Vico del Gargano;
- Comando Vigili del Fuoco di Vico del Gargano;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Ferrovie del Gargano;
- Provincia di Foggia;
- Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- Responsabile del III Settore UTC "Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente" Comune di Vico del Gargano;
- Ufficio della Protezione Civile Comunale - C.O.C. - Comune di Vico del Gargano.

*Inviata per conoscenza a:*

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile;
- Presidenza Giunta Regione Puglia - Sezione Protezione Civile;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Foggia;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia

Vico del Gargano li, 21 MAG. 2020



**IL SINDACO**  
Dott. Michele Sementino